



Provincia di Cremona

Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia Area della Provincia di Cremona

Via Bella Rocca n. 7 – 26100 Cremona
C.F. 80002130195
www.provincia.cremona.it
Dirigente: arch. Giulio Biroli
PEC: protocollo@provincia.cr.it
email: runts@provincia.cremona.it

*Il numero e la data di protocollo
del presente documento sono contenuti
nel file di segnatatura xml*

(93051720196) GAS FILIERA CORTA SOLIDALE APS
via San Savino n. 54
26100 CREMONA (CR)
filieracortacoop@pec.it

rif. prot. prec. 85527V/2022
fasc.14070

Oggetto: precisazioni in merito alla comunicazione avente come oggetto: procedimento iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di enti trasmigrati (art. 54 del d.lgs. 117/2017 e d.m.106/2020 art. 31). Interruzione termini ai sensi del d.m. 106/2020 art. 31 c.8. - richieste modifiche statutarie.

Gent.mi,

facendo seguito alla richiesta di adeguamento statutario inoltrataVi in data 4 novembre u.s., con la presente siamo a specificarVi quanto segue.

Le verifiche condotte dallo scrivente Ufficio sullo statuto di codesta spett.le Associazione hanno consentito di evidenziare talune criticità, la cui esistenza rappresenta, allo stato, un impedimento all'iscrizione/consolidamento dell'Ente.

In particolare, al fine di procedere alla corretta iscrizione nel RUNTS, ai sensi della sopracitata richiesta integrativa, si richiede a codesta Spett.le Associazione di voler provvedere alla rettifica del proprio Statuto con riguardo a:

- art. 7, primo par., laddove il medesimo ammette i minorenni quali soci ma, nel contempo, prevede che gli stessi *"comunque non godono del diritto di voto"*; in tal senso si rammenta che nessun socio, ancorché minorenne, possa in alcun modo essere privato del diritto di voto; ai soggetti infradiciottenni, in particolare, deve essere attribuita la possibilità di votare per il tramite dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale; ciò non esclude, tuttavia, che i minori di anni diciotto possano essere esclusi a priori dalla qualifica di socio in ragione della natura dell'attività svolta dall'ente;
- art. 8, con riguardo al quale si invita a voler abbandonare il riferimento a *"se maggiorenni"* per i medesimi motivi indicati al punto precedente;
- art. 11, il quale menziona in più occasioni la possibilità, in caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, di ricorrere all'istituto della cooptazione; a tal riguardo, occorre precisare che la cooptazione non è ammessa quale clausola statutaria degli enti del Terzo Settore; si suggerisce, pertanto, di abbandonare qualsiasi riferimento a detto istituto;
- art. 16, il quale non prevede *quorum* differenziati tra prima e seconda convocazione da parte dell'assemblea straordinaria; in tal senso, si suggerisce di voler indicare una maggioranza qualificata (comunemente fissata nei 3/4 dei soci) quanto meno per l'approvazione delle modifiche statutarie; sul

punto, si invita ad una attenta lettura della nota n. 6214 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 09/07/2020.

Stante quanto poc'anzi descritto, Vi invitiamo a voler riformare lo Statuto, alla luce delle modifiche *ut supra* delineate nonché ad inoltrare, entro e non oltre i termini indicati nella richiesta pervenutaVi in data 04.11.2022 copia dell'atto, registrata presso l'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo PEC protocollo@provincia.cr.it.

Distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Cristian Pavanello

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs 82/2005 e s.m.i.)